

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

BOLOGNA

DELIBERAZIONE N. 69/2022P

Bologna, 28/11/2022

Oggetto: PO1169/P - OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI NAVILE E RADDOPPIO DELLA LINEA NAVILE-DOZZA FINALIZZATO AL RIUSO DELL'ACQUA DELL'IDAR IN COMUNE DI BOLOGNA. CODICE INTERVENTO PNRR-M2C4-I4.1-A3-2 - CUP B39B18000170001 - IMPORTO € 7.000.000,00: APPROVAZIONE ATTO D'OBLIGO.

LA PRESIDENTE

Premesso:

che il comma 518 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 definisce gli obiettivi prioritari del piano nazionale - "sezione invasi": a) completamento di interventi riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incomplete; b) recupero e ampliamento della capacità di invaso e di tenuta delle grandi dighe e messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico;

che il Consorzio, con lettera in data 20/04/2018, prot. n. 4882, ha segnalato all'Autorità di bacino distrettuale Po, nell'ambito della programmazione di cui all'art. 1, comma 518, L. 205/2017, l'intervento in oggetto per un importo di € 7.000.000,00;

che con DPCM del 17 aprile 2019 è stato adottato il primo stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «invasi», composto di trenta interventi di cui all'allegato 1 e di ventisette interventi e progetti di cui all'allegato 2, per un importo complessivo di € 260.000.000,00;

che nell'allegato 1 Interventi finanziati - 1° stralcio piano nazionale degli interventi nel settore idrico - "Sezione invasi" (risorse di cui all'articolo 1 comma 1072 della Legge 205/2017) il Consorzio è individuato soggetto attuatore dell'intervento "Ottimizzazione dell'impianto di Navile e raddoppio della linea Navile-Dozza finalizzato al riuso dell'acqua dell'IDAR in Comune di Bologna" dell'importo di € 7.000.000,00;

che l'articolo 2, comma 1, del citato DPCM prevede che "Ai sensi dell'art. 1, comma 518, della legge n. 205 del 2017, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, sottoscrive apposite convenzioni con i soggetti realizzatori degli interventi";

che, a seguito della richiesta del MIT del 06/08/2019, prot. n. 19384, in atti al n. 9214 del protocollo consortile, di procedere all'avvio delle attività propedeutiche alla sottoscrizione dell'atto di convenzione, il Consorzio con lettera in data 02/09/2019, prot. n. 9791, ha trasmesso le schede inerenti l'intervento in argomento proponendo la suddivisione in due lotti e precisamente:

- Lotto 01 - Ottimizzazione impianto di sollevamento Dozza e rete di distribuzione: € 2.250.000,00;
- Lotto 02 - Ottimizzazione impianto Navile e raddoppio linea Navile-Dozza: € 4.750.000,00;

che il Comitato Amministrativo, con deliberazione n. 73/2020CA, verb. n. 69/CA del 16/04/2020, ha approvato lo schema della convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche ed il

Consorzio della Bonifica Renana per la realizzazione dell'opera di cui al n. 518/2 - CUP B39B18000170001 *"Ottimizzazione dell'impianto di Navile e raddoppio della linea Navile-Dozza finalizzato al riuso dell'acqua dell'IDAR in Comune di Bologna"* di cui all'allegato 1 al DPCM del 17 aprile 2019;

che la convenzione n. 61 del 22/06/2020 è stata approvata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 358 del 25/06/2020 registrato alla Corte dei Conti al n. 3147 del 21/07/2020;

che in data 01/09/2020 è stato redatto il progetto esecutivo "PO1169-01/P - Ottimizzazione dell'impianto di Navile e raddoppio della linea Navile-Dozza finalizzato al riuso dell'acqua dell'IDAR in Comune di Bologna - Lotto 01: Ottimizzazione impianto di sollevamento Dozza e rete di distribuzione" dell'importo di € 2.250.000,00, approvato dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 174/2021CA, verb. n. 7/CA del 14/09/2021;

che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 9 della citata Convenzione n. 61 del 22/06/2020, il Comitato Amministrativo con deliberazione n. 24/2022CA, verb. n. 12/CA del 27/01/2022, ha nominato, ai sensi dell'art. 102, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Commissione di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di *"Ottimizzazione dell'impianto di Navile e raddoppio della linea Navile-Dozza finalizzato al riuso dell'acqua dell'IDAR in Comune di Bologna"* codice intervento 518/2 - CUP B39B18000170001;

che con atto in data 16/03/2020, prot. n. 3296, è stato nominato Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile dei Lavori, l'Ing. Enrico Terzo Alessandra;

considerato:

che il Decreto n. 517 del 16 dicembre 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili all'art. 1 comma 3 prevede che *"in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le risorse destinate alla misura M2C4 - I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico", per la parte di progetti in essere già programmati e rendicontabili sul PNRR, sono ripartite tra gli interventi di cui all'Allegato 3 e già assegnate ai soggetti attuatori indicati nel medesimo allegato"*;

che il Consorzio della Bonifica Renana, in qualità di Soggetto Attuatore, per l'intervento *"Ottimizzazione dell'impianto di Navile e raddoppio della linea Navile-Dozza finalizzato al riuso dell'acqua dell'IDAR in Comune di Bologna. Codice Intervento PNRR-M2C4-I4.1-A3-2 - CUP B39B18000170001 - Importo € 7.000.000,00"*, è stato inserito al punto 2 dell'Allegato 3 del Decreto n. 517 del 16 dicembre 2021 tra gli interventi finanziabili con risorse già programmate su legislazione vigente;

che, pertanto, si è reso necessario recepire ed introdurre nell'ambito del progetto il rispetto dei vincoli imposti dal PNRR;

che a seguito di richiesta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pervenuta in data 12/01/2022 e acquisita al n. 284 del protocollo consortile, il Consorzio della Bonifica Renana, in qualità di Soggetto Attuatore, con nota in data 07/02/2022 prot. n. 1603, ha confermato nell'Allegato A - Dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR, la volontà di accedere al finanziamento imputato sul PNRR dell'intervento ed ha trasmesso le schede relative allo stato di attuazione dell'intervento e il cronoprogramma procedurale e di spesa (All. B);

che con provvedimento di Comitato Amministrativo n. 37/2022CA, verb. n. 13/CA del 18/02/2022 è stato deliberato di approvare l'aggiornamento del progetto esecutivo "PO1169-01/P - Ottimizzazione

dell'impianto di Navile e raddoppio della linea Navile-Dozza finalizzato al riuso dell'acqua dell'IDAR in Comune di Bologna - Lotto 01: Ottimizzazione impianto di sollevamento Dozza e rete di distribuzione" dell'importo di € 2.250.000,00 per le motivazioni succitate;

che con il medesimo provvedimento è stato altresì deliberato di procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.2, D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, all'affidamento dei lavori di cui al lotto 01 dell'importo di € 1.627.638,05 mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, sulla base di una specifica indagine di mercato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento consortile per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie approvato dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n. 24/2016CDA verb. n. 5/CDA del 02/12/2016;

che a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con provvedimento di Comitato Amministrativo n. 119/2022CA, verb. n. 17/CA del 08/06/2022, è stato deliberato di procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui al progetto "PO1169-01/P - Ottimizzazione dell'impianto di Navile e raddoppio della linea Navile-Dozza finalizzato al riuso dell'acqua dell'IDAR in Comune di Bologna - Lotto 01: Ottimizzazione impianto di sollevamento Dozza e rete di distribuzione" alla società Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. con sede in Roma (RM);

preso atto:

che si rende necessario integrare le disposizioni di cui alla suddetta Convenzione, al fine di adeguarne il contenuto a quanto previsto dal Decreto ministeriale n. 517 del 16 dicembre 2021 nonché agli obblighi, principi e condizionalità di cui al PNRR;

che, pertanto, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con lettera in data 18/11/2022 prot. n. 2536O, in atti al n. 13287 del protocollo consortile, a seguito di istruttoria sulla documentazione ricevuta ha trasmesso per la sottoscrizione digitale, l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento;

considerata l'urgenza di procedere;

visto l'art. 32, comma 2, lett. g) dello Statuto;

assunti i necessari poteri del Comitato Amministrativo al quale il presente provvedimento verrà sottoposto per la ratifica alla prossima riunione,

delibera

di approvare l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento imputato sul PNRR per l'intervento "Ottimizzazione dell'impianto di Navile e raddoppio della linea Navile-Dozza finalizzato al riuso dell'acqua dell'IDAR in Comune di Bologna . Codice Intervento PNRR-M2C4-14.1-A3-2 - CUP B39B18000170001 - Importo € 7.000.000,00," allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di procedere alla sottoscrizione della convenzione apportando le modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie.



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 4.1

ATTO D'OBBLIGO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE STIPULATA

TRA

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche (di seguito Direzione generale)

E

il Consorzio della Bonifica Renana, rappresentato legalmente da Valentina Borghi, C.F.

PREMESSO CHE:

- In data 22 giugno 2020 le Parti hanno stipulato la Convenzione acquisita al protocollo della Direzione generale dighe con n. 61 del 22 giugno 2020 avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra il Soggetto Attuatore e la Direzione generale inerenti la realizzazione dell'intervento "Ottimizzazione dell'impianto di Navile e raddoppio della linea Navile-Dozza finalizzato al riuso dell'acqua dell'IDAR in Comune di Bologna." – CUP B39B18000170001 di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2019 con il quale è stato adottato il Primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione «invasi»;
- Il Decreto ministeriale n. 517 del 16 dicembre 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili all'art. 1 comma 3 prevede che *"in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le risorse destinate alla misura M2C4 - I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico", per la parte di progetti in essere già programmati e rendicontabili sul PNRR, sono ripartite tra gli interventi di cui all'Allegato 3 e già assegnate ai soggetti attuatori indicati nel medesimo allegato"*;
- Il Soggetto Attuatore è stato inserito al punto 2 dell'Allegato 3 del Decreto n. 517 del 16 dicembre 2021 tra gli interventi finanziabili con risorse già programmate su legislazione vigente;
- Con nota prot. 1169 del 7 febbraio 2022 il Soggetto Attuatore ha confermato nell'Allegato A - Dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR, la volontà di accedere al finanziamento imputato sul PNRR dell'intervento;
- Si è reso, pertanto, necessario integrare le disposizioni di cui alla suddetta Convenzione, al fine di adeguarne il contenuto a quanto previsto dal Decreto ministeriale n. 517 del 16 dicembre 2021.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane,
le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche

VISTO

- La legge n. 205 del 27 dicembre 2017, con la quale, come modificato dall'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stata prevista l'adozione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni, sezione "acquedotti" e sezione "invasi";
- Il DPCM del 17 aprile 2019 è stato adottato il primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione «invasi», composto da n. 57 interventi, per un importo complessivo di euro 260.000.000,00
- con l'articolo 4, comma 2, del DPCM è stato previsto che *“Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche sono determinati i limiti massimi dei costi da riconoscere per le attività di supporto tecnico-amministrativo, rese dagli enti pubblici e dalle società in house di cui al comma 1, sulla base di percentuali correlate all'importo degli interventi, disciplinando altresì condizioni, modalità e termini delle prestazioni stesse anche tenendo conto degli obiettivi di urgenza del Piano straordinario. Tali costi trovano copertura all'interno del quadro economico dei singoli interventi, fermo restando il limite dell'importo finanziario riconosciuto al singolo intervento ed il limite complessivo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2”*;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la comunicazione della Commissione (2021/C 58/01), del 18 febbraio 2021 - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021) Allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;



- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
- la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
- le linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);
- la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate;
- la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);
- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante "legge di contabilità e finanza pubblica";
- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 1961";
- il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*";
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 di individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;



- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 386 del 11 ottobre 2021 concernente l'istituzione della Struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che *“opera alle dirette dipendenze del Ministro, definisce l'indirizzo politico e strategico attraverso specifiche direttive e costituisce il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241, relativamente agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”*;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che, per la realizzazione della misura M2C4 - I4.1 *“Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico”* assegna (Tabella A) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'importo di euro 2.000 milioni, di cui euro 1.100 milioni per progetti in essere;
- la misura del PNRR M2C4 Investimento 4.1 *“Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico”* che con una dotazione di 2.000 milioni di euro si prefigge di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico di importanti aree urbane e delle grandi aree irrigue, aumentare la sicurezza e la resilienza della rete e migliorare la capacità di trasporto dell'acqua con la specificazione di quanto segue:



- gli interventi devono riguardare l'intero territorio nazionale, con particolare attenzione per gli impianti più grandi nel Sud del paese;
- ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, per ciascun sotto-investimento, prima, durante e dopo l'inizio dei lavori di costruzione deve essere garantita la piena conformità alle disposizioni del diritto dell'UE, segnatamente la direttiva quadro sulle acque. Ove previsto dalla normativa di settore, gli interventi saranno soggetti a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) a norma della direttiva 2011/92/UE, nonché alle valutazioni pertinenti nel contesto della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 92/43/CEE, compresa l'attuazione delle misure di mitigazione necessarie;
- il traguardo M2C4-28 che prevede, nell'ambito della misura M2C4-I4.1, entro il 30 settembre 2023:
 - l'avvenuta notifica dell'aggiudicazione degli appalti pubblici per un totale di 2.000 milioni di euro per investimenti in infrastrutture idriche primarie e per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico;
 - che gli appalti devono riguardare:
 - la sicurezza dell'approvvigionamento idrico di importanti aree urbane;
 - lavori strutturali per aumentare la sicurezza e la resilienza della rete, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici (escluse le nuove dighe);
 - l'aumento della capacità di trasporto dell'acqua;
 - che i criteri di selezione devono garantire che l'investimento contribuisca appieno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici con un coefficiente per il calcolo del sostegno pari al 40 %, conformemente all'allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241 sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- l'obiettivo M2C4-29 che prevede entro il 31 marzo 2026 l'incremento della sicurezza dell'approvvigionamento idrico e della resilienza dell'infrastruttura idrica in almeno 25 sistemi idrici complessi;
- i "meccanismi di verifica" e le "ulteriori specificazioni" associati al Traguardo M2C4-28 ed all'obiettivo M2C4-29 nell'"*Operational Arrangements between the Commission and Italy*" sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze -



Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informativo;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in cui sono definite le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- la circolare n. 25 del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";
- la circolare n. 31 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2021 avente ad oggetto "Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e checklist relativa a milestone e target";
- la circolare n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm");



- la circolare n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto *"Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento"*;
- la circolare n. 4 del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2022 che chiarisce, alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità e in stretta ottemperanza ai successivi provvedimenti a valenza esterna da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- la circolare n. 6 del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022 recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR"*;
- la circolare n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022 avente ad oggetto la *"Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR"*;
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2022, n. 27 recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR"* con Allegato – *"Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR"*;
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 agosto 2022, n. 30 recante *"Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR"* e relativi allegati;
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2022, n. 34 recante *"Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza"*;
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato in data 22 luglio 2022;
- il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- il decreto ministeriale n. 517 del 16 dicembre 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a mezzo del quale le risorse destinate alla misura M2C4 - I4.1 *"Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono state ripartite tra gli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3 e assegnate ai soggetti attuatori indicati nei medesimi allegati;
- gli *"Operational arrangements between the Commission and Italy"* sottoscritti in data 22 dicembre 2021.
- Il decreto legge n. 173 del 11 novembre 2022, pubblicato in GURI n. 264 del 11 novembre 2022, con il quale è stato disposto il cambio di denominazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane,
le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche

VISTO ALTRESÌ

- che, in attuazione a quanto stabilito dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale n. 517 del 16 dicembre 2021, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, con nota prot. n. 471 del 12 gennaio 2022 ha richiesto ai soggetti attuatori la trasmissione della dichiarazione di volontà di accedere al finanziamento imputabile su risorse PNRR;
- che in data 7 febbraio 2022, con nota acquisita al protocollo della Direzione Generale Dighe e Infrastrutture idriche n. 2506 del 7 febbraio 2022, ha provveduto alla trasmissione della seguente documentazione:
 - a) Allegato A - Dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR e di esplicita conferma della volontà di accedere al finanziamento;
 - b) Allegato B - Scheda intervento con le informazioni anagrafiche, i budget previsionali con le tipologie di costi previsti, il cronoprogramma di attuazione e di spesa ed il quadro economico dell'intervento;

CONSIDERATA

la necessità di integrare la convenzione n. 61 del 22 giugno 2020 al fine di adeguare gli obblighi del Soggetto Attuatore a quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Tutto ciò premesso, visto e considerato

La sottoscritta Valentina Borghi, _____, in
qualità di legale rappresentante del Consorzio della Bonifica Renana, quale Soggetto attuatore
dell'intervento,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse di cui sopra si intendono totalmente richiamate e costituiscono parte integrante del presente Atto d'Obbligo.

Art. 2

Oggetto

Ad integrazione dell'art. 2 della Convenzione si prevede quanto segue:

1. Il Soggetto Attuatore dichiara di aver preso visione del decreto di ammissione a finanziamento - DM n. 517 del 16 dicembre 2021 - comprese le premesse, e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste.



2. Dichiara, altresì, in qualità di Soggetto Attuatore, di accettare che il finanziamento assentito dall'art. 11 della Convenzione, pari a euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), venga imputato sul PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 4.1.

3. Il finanziamento è destinato alla copertura dei costi essenziali all'attuazione dell'intervento così come declinati e dettagliati nel documento descrittivo dell'intervento denominato "scheda intervento", acquisito con nota di trasmissione prot. n. 1169 in data 7 febbraio 2022, che si allega al presente atto.

4. Il Soggetto attuatore dichiara, altresì, di impegnarsi a svolgere l'intervento nei tempi e nei modi indicati nella "scheda intervento" e nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR per il raggiungimento dei target associati alla misura", pena l'applicazione dell'art. 3 comma 4 e art. 6 comma 6 del DM n. 517 del 15 dicembre 2021.

Art. 3

Obblighi del soggetto attuatore

Ad integrazione delle obbligazioni tutte cui il Soggetto Attuatore si è vincolato con la sottoscrizione della Convenzione n. 56 del 24 giugno 2019 lo stesso dichiara di obbligarsi:

- a. a rispettare i termini e le modalità di attuazione previsti nel presente atto e nel DM n. 517 del 16 dicembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- b. ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché il rispetto della normativa sopravvenuta e delle eventuali ulteriori prescrizioni o direttive del Ministero in attuazione di normative europee e nazionali;
- c. ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- d. a rispettare le indicazioni contenute nei "meccanismi di verifica" e nelle "ulteriori specificazioni" associati al Traguardo M2C4-28 ed all'obiettivo M2C4-29 nell' "Operational Arrangements between the Commission and Italy" sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
- e. a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa prevista, relazionando all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento sugli stessi;



- f. a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia a comprovare che gli interventi realizzati rispettino il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (c.d. *"Do no significant harm"* - DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in coerenza con il PNRR, e della circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)"*;
- g. a rispettare il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- h. a garantire l'indicazione del CUP (codice unico di progetto) su tutti gli atti amministrativo/contabili riferiti all'intervento;
- i. a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal MIT;
- j. ad adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) ovvero il sistema informativo che sarà adottato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, pienamente interoperabile con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- k. ad assicurare il tempestivo inserimento a sistema dei dati di monitoraggio, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo previsto per il PNRR, al fine di consentire la rilevazione degli avanzamenti finanziari, procedurali, fisici, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura;
- l. a garantire i controlli di gestione e quelli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per assicurare la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento, nonché la riferibilità delle spese agli interventi ammessi al finanziamento sul PNRR;
- m. a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea



(ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

- n. a facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti attuatori;
- o. ad inoltrare le richieste di pagamento alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche secondo i *format* previsti ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DM n. 517 del 16 dicembre 2021 e stabiliti dal Si.Ge.Co. del PNRR MIT con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target associati alla misura PNRR di riferimento e i documenti giustificativi appropriati;
- p. a garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata o di un conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative ai progetti per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- q. a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, utilizzando la frase "*Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*", e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- r. a garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto dell'intervento e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione responsabile in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
- s. Le attività, indicate nella "scheda intervento" trasmessa con nota prot. n. 1169 del 7 febbraio 2022 e nella documentazione progettuale, qualora non già avviate, dovranno essere iniziate dal Soggetto attuatore a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.
- t. Le attività dell'intervento dovranno essere portate a termine e completate entro la data indicata nella "scheda intervento", pena l'applicazione dell'art. 3 comma 4 e art. 6 comma 6 del DM n. 517 del 16 dicembre 2021.
- u. Al fine di consentire il conseguimento dei target associati all'investimento M2C4-I.4.1 del PNRR, il Soggetto attuatore si impegna in ogni caso ad assicurare:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane,
le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche

- entro e non oltre il **30 settembre 2023**, ove non già effettuata, l'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione dell'intervento (M2C4 – 28);
- entro e non oltre il **31 marzo 2026** il completamento delle attività dell'intervento (M2C4– 29).

Art. 4

Varianti in corso d'opera

Ad integrazione dell'articolo 8 della Convenzione si prevede quanto segue:

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa di settore, il Soggetto attuatore, mediante perizie, potrà disporre, conformemente alla normativa vigente, le variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell'opera, riducendo al minimo le variazioni rispetto al progetto originario finanziato. Ogni eventuale variante in corso d'opera dovrà essere debitamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto della normativa vigente e trasmessa dal Soggetto attuatore alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche si riserva la facoltà di non riconoscere le spese relative a variazioni delle attività del progetto che condizionano il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto delle condizionalità previsti dal PNRR.
2. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR per la linea d'investimento M2C4 - I4.1, previa consultazione con il Soggetto attuatore.
3. Le variazioni progettuali non comportano alcuna revisione del presente atto.

Art. 5

Importo dell'intervento e somme a disposizione

Ad integrazione dell'articolo 11 della Convenzione si prevede quanto segue:

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto Attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241.
2. A tal fine il Soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.



3. Il Soggetto Attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Art. 6 **Trasferimento delle risorse**

A modifica ed integrazione dell'articolo 12 della Convenzione le procedure di pagamento al Soggetto Attuatore seguiranno le modalità previste dal Si.Ge.Co. del PNRR MIT e di seguito indicate:

- Ove non già corrisposta, un'anticipazione del 10% dell'importo ammesso a finanziamento ed imputato sul PNRR, tenuto conto del cronoprogramma di spesa;
- una o più quote intermedie fino al raggiungimento del 90% (compresa l'anticipazione) dell'importo ammesso a finanziamento PNRR. Il Soggetto attuatore invia la richiesta di pagamento, secondo i format stabiliti dal Si.Ge.Co. del PNRR MIT, attestando la spesa effettivamente sostenuta per l'importo precedentemente erogato;
- la quota a saldo, pari al 10% dell'importo del finanziamento dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento attestante la conclusione dell'intervento e dell'attestazione della spesa effettivamente sostenuta per gli importi precedentemente erogati. La presentazione alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche della richiesta finale di pagamento delle spese dovrà essere effettuata dopo la presentazione del certificato di fine lavori e delle altre evidenze necessarie per asseverare le condizionalità previste dal CID e dagli "Operational Arrangements" come previsto nel cronoprogramma attuativo e indicato nella "scheda intervento".

Il Soggetto attuatore si impegna a predisporre, tramite il sistema informativo, le richieste di pagamento, secondo le indicazioni fornite alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, anche successivamente alla stipula del presente atto, e a rendere disponibili, tramite apposita funzionalità del sistema informativo, copia in digitale della documentazione amministrativo-contabile giustificativa di spesa a corredo delle richieste di pagamento.

Il soggetto attuatore prende atto del fatto che, in capo all'Autorità responsabile dei degli interventi nel settore idrico, permanga la sola gestione finanziaria dell'intervento.

Art. 7 **Revoca del finanziamento**

Ad integrazione e modifica dell'articolo 16 della Convenzione si prevede quanto segue:

1. Le risorse assegnate sono soggette a revoca, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane,
le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche

- a) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
- b) violazione degli obblighi di cui al precedente articolo 3;
- c) mancato rispetto del cronoprogramma di attuazione nei termini indicati nella “scheda intervento” e dei termini di attuazione previsti al precedente articolo 2;
- d) mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento strumentale alla realizzazione della proposta (che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale);
- e) ipotesi di cui al successivo articolo 8.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva, altresì, di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il Soggetto Attuatore incorra in irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, sia di matrice nazionale che comunitaria.

Art. 8

Disimpegno delle risorse

Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 517 del 16 dicembre 2021, per gli interventi che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, il disimpegno delle risorse del Piano avverrà secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, che comporta la riduzione o revoca delle risorse.

Art. 9

Comunicazioni e scambio di informazioni

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dell'intervento, tutte le comunicazioni con l'Amministrazione devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:

- 1. a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto attuatore;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane,
le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche

2. comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000: a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
3. comunicazioni ordinarie: a mezzo posta elettronica istituzionale.

Art. 10

Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, acquisiti in attuazione della presente Convenzione, è necessario ai fini del perseguimento dei connessi interessi pubblici rilevanti e, quindi, legittimo ai sensi dell'art. 9, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 2016/679. Il soggetto titolare dei dati assicura la proporzionalità del loro trattamento per lo svolgimento delle procedure di utilizzo dei fondi dell'Unione europea nei limiti previsti dall'art. 22 par. 3 del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 11

Efficacia

L'efficacia del presente atto, debitamente sottoscritto dal Soggetto Attuatore, decorre dalla data di registrazione dello stesso da parte degli Organi di Controllo.

Il Soggetto attuatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., dichiara di approvare specificamente tutte le clausole del presente atto, artt. da 1 a 10.

Il Soggetto Attuatore

LA PRESIDENTE
Valentina Borghi
F.to digitalmente Valentina Borghi

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
Davide Cestari
F.to digitalmente Davide Cestari

E' stata pubblicata all'Albo consortile per cinque giorni consecutivi dal 29 novembre 2022
al 3 dicembre 2022.

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
(Davide Cestari)

*Il presente documento è sottoscritto esclusivamente con firma digitale ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che attribuiscono
pieno valore legale e probatorio*

